



REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU

VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)

Con sede aggregata di San Vito

Tel. 070/0990019 - 996102 - Codice Fiscale: 92105890922

Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it -

caic83500g@pec.istruzione.it

Sito web icvillaputzusanvito.edu.it - Codice Univoco Ufficio UF159E



UNIONE
EUROPEA

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO A INDIRIZZO MUSICALE

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 70 del 21.12.2022

Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”
- Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”.

PREMESSA

L'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con le nuove Indicazioni Nazionali 2012 per il Curricolo della scuola del primo ciclo. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un

più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti. *(Estratto dall'allegato A del D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali)*

La scuola attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- promuovere la formazione globale dell'alunno offrendo, attraverso l'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
- offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità;
- fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- accrescere il gusto del vivere in gruppo;
- avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica gestendo la propria emotività;
- abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accrescere le regole, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo.

Art. 1 – ISCRIZIONE AL PERCORSO MUSICALE

1. Il percorso ad indirizzo musicale è opzionale; le famiglie all'atto dell'iscrizione dell'alunno/a alla classe prima, esprimono la volontà di frequentare il percorso musicale previo espletamento di una prova orientativo - attitudinale.
2. Gli esiti della prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni.
3. Per gli alunni/e ammessi al percorso, lo Strumento Musicale diventa materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione. I percorsi ad indirizzo musicale prevedono per ciascun anno di corso, gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale. I gruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri.
4. Seguendo i criteri elaborati dal Consiglio di Istituto, gli alunni/e delle classi prime ammessi al percorso musicale, potranno essere distribuiti tra le varie sezioni dell'I.C. di Villaputzu e San Vito, seguendo i principi di eterogeneità della classe, omogeneità tra classi parallele e uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.
5. In fase di iscrizione la famiglia darà un ordine di priorità ai quattro strumenti per i quali la scuola fornisce l'insegnamento: sassofono, percussioni, chitarra e pianoforte.

Art. 2 - PROVA DI ACCESSO

1. Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai docenti la possibilità di esaminare la naturale capacità che ogni alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melodico e l'idoneità psico-fisico-

motoria per suonare uno strumento musicale e consentire a tutti i candidati di essere globalmente valutati in modo equo.

2. Una commissione, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica, valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie. Non è richiesta alcuna pregressa preparazione musicale.

3. La prova è suddivisa in tre parti:

- accertamento del senso ritmico, come da successivo art 3;
- accertamento dell'intonazione e delle capacità mnemonico-percettive, come da successivo art 4;
- accertamento delle caratteristiche fisico – attitudinali, come da successivo art 5.

4. Nel caso in cui il candidato dovesse avere rapporti di parentela o di studio extrascolastico con un docente della commissione, tale insegnante dovrà astenersi dall'esprimere un giudizio di valutazione.

Art. 3 PROVA DI ACCERTAMENTO DEL SENSO RITMICO

1. Un docente della commissione propone al candidato 4 sequenze ritmiche in ordine di difficoltà crescente, che l'alunno dovrà riprodurre con la maggior precisione possibile. Con questa prova si valuteranno, collegialmente, le capacità ritmiche, attentive di ascolto e di riproduzione.

2. La Commissione attribuirà alla riproduzione di ogni sequenza il seguente punteggio:

- 6 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 1° ascolto;
- 5 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 2° ascolto;
- 4 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 3° ascolto;
- 3 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 4° ascolto;
- 2 punti se la sequenza è ripetuta imprecisa al 4° ascolto.

Il punteggio massimo per le quattro sequenze ritmiche è di 24 punti.

Art. 4 - PROVA DI ACCERTAMENTO DELL'INTONAZIONE E DELLE CAPACITA' MNEMONICO-PERCETTIVE

1. Un docente della commissione, dopo aver appurato il registro vocale del candidato, presenta 4 sequenze melodiche in ordine di difficoltà crescente: l'alunno, dopo aver ascoltato con attenzione la sequenza proposta, dovrà ripeterla con la propria voce e con la maggior precisione possibile. Con questa prova si valuteranno, collegialmente, le capacità di intonazione, di auto-ascolto, autocorrezione e concentrazione.

2. La Commissione attribuirà alla riproduzione di ogni sequenza il seguente punteggio:

- 6 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 1° ascolto;
- 5 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 2° ascolto;
- 4 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 3° ascolto;
- 3 punti se la sequenza è ripetuta esattamente dopo il 4° ascolto;

- 2 punti se la sequenza è ripetuta imprecisa al 4° ascolto.
- Il punteggio massimo per le quattro sequenze melodiche è di 24 punti.

Art. 5 - ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-ATTITUDINALI

1. Al termine della prova ritmica e di intonazione la Commissione procede ad un colloquio con il candidato per verificare le motivazioni che lo hanno portato a richiedere la frequenza del percorso musicale e l'eventuale esperienza musicale pregressa.
2. Il colloquio con il candidato avrà anche il fine di verificare la predisposizione psicofisica all'eventuale studio di uno specifico strumento musicale.

Art. 6 - PROVA STRUMENTALE (NON VALUTATA)

1. Su richiesta dell'alunno, la Commissione ascolterà un eventuale brano preparato dal candidato, ma l'esecuzione strumentale non verrà valutata e non influirà sul punteggio finale della prova.

Art. 7 - GRADUATORIA DI MERITO

Sulla base del punteggio riportato nelle prove attitudinali viene stilata una graduatoria di merito. La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a:

1. punteggio della prova ritmica e di intonazione;
2. preferenze espresse in fase di iscrizione;
3. predisposizione fisico-attitudinale valutata dalla commissione;
4. equi-eterogeneità nella composizione delle classi di strumento.

Il giudizio finale della Commissione è insindacabile.

Art. 8 - CASI PARTICOLARI

1. Premesso che l'alunno con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 ha precedenza nell'iscrizione al percorso musicale, sarà ritenuta fondamentale l'indicazione della Neuropsichiatria Infantile (ASL) in merito all'opportunità e necessità di inserire nel PEI lo studio dello strumento musicale. All'alunno con disabilità verrà somministrata una prova semplificata.

Art. 9 - ESCLUSI E RIPESCAGGI

1. Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all'iscrizione al percorso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia dovrà pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della prova.
2. In caso di ripescaggio, dovuto a rinunce, trasferimenti o altro, di uno o più alunni ammessi al corso si procederà seguendo i seguenti criteri:
 - scorrimento della graduatoria di merito;
 - equi-eterogeneità nella composizione delle classi di strumento;
 - in caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

3. Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo trasferimento dell'alunno ad altro Istituto o casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l'effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali.
4. Non sono ammessi passaggi da uno strumento all'altro.
5. L'eventuale inserimento di nuovi alunni al percorso musicale nelle classi seconda e terza, verrà effettuata dopo una prova musicale teorico-pratica che ne accerti un adeguato livello di preparazione di base dell'alunno.

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' DIDATTICHE

1. Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività didattiche si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo.
2. Gli alunni ammessi al percorso ad Indirizzo Musicale effettueranno nell'ambito dell'attività curricolare, oltre alle due ore destinate all'educazione musicale, altre tre ore settimanali in orario pomeridiano.
3. Le attività didattiche, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:
 - lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;
 - teoria e lettura della musica;
 - musica d'insieme.
4. Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall'ordinamento vigente.
5. Ciascun alunno effettuerà non più di due rientri settimanali in orario pomeridiano per svolgere le lezioni e le attività previste.
6. Alle famiglie, previa richiesta scritta alla Segreteria, il nostro Istituto offre la possibilità di prendere in comodato d'uso gli strumenti posseduti dalla scuola per promuovere lo studio casalingo.
7. Nel corso del triennio gli allievi saranno impegnati in attività musicali che li vedranno protagonisti in varie manifestazioni, come concerti pubblici, saggi, gemellaggi con altre scuole, concorsi musicali, rassegne ed esibizioni artistiche. Tali attività sono da considerarsi come momenti didattici a tutti gli effetti; gli alunni dimostreranno quanto appreso nelle lezioni individuali e d'insieme, affinando la capacità di concentrazione e di autocontrollo e ponendo alla prova le loro competenze, anche a fronte di momenti particolarmente significativi sotto il profilo emotivo.

Art. 11 – LEZIONI DI STRUMENTO

1. Le lezioni di strumento musicale si svolgono su base individuale e/o in piccoli gruppi, a seconda delle diverse situazioni didattiche, in modo da poter garantire a ciascun alunno il momento di lezione effettiva sullo strumento, alternata a momenti di ascolto partecipativo. L'impostazione tendenzialmente individuale della lezione di Strumento musicale consente una costante osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica dell'azione didattica programmata.

Art. 12 – LEZIONI DI TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA E MUSICA D’INSIEME E/O ORCHESTRA

1. Le attività di teoria e lettura della Musica e Musica d’Insieme e/o orchestra sono effettuate da ognuno dei docenti di Strumento nell’ambito delle lezioni per classi parallele. Le attività di Musica d’Insieme sono effettuate da ognuno degli insegnanti del percorso ad Indirizzo Musicale nell’ambito delle lezioni di strumento per classi parallele e con la compresenza di tutti i docenti e di gruppi eterogenei di strumenti. In funzione delle esigenze didattiche e organizzative della scuola, la calendarizzazione e l’orario di queste tipologie di lezione possono subire variazioni, tempestivamente comunicate ai genitori.

Art. 13 - VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI STRUMENTO

1. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora le attività siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione.
2. In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme.
3. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.
4. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 14 – DOVERI DEGLI ALLIEVI E FAMIGLIE

1. Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.

Viene inoltre richiesto loro di:

- partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme, secondo il calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno o comunicati in itinere;
 - avere cura dell’equipaggiamento musicale (strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio che (eventualmente) fornito dai docenti e dalla scuola;
 - partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola o a cui la scuola partecipa;
 - svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.
2. Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, all’insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto.
 3. La famiglia sarà avvisata in caso di eccessivo numero di assenze, fermo restando che le ore di assenza concorrono alla determinazione del monte ore complessivo ai fini della validità dell’anno scolastico. Un numero eccessivo di assenze può compromettere la validità dell’anno scolastico, determinando conseguentemente la non ammissione all’anno successivo ovvero la non ammissione agli esami di Stato.